

Vaccini, nuove dosi ma è allarme contagi negli ospedali della città

scritto da Fabiana Capasso | Gennaio 27, 2021

[selezione_articoli_27_1_2021_16](#)

Conte si dimette e rilancia la sfida

scritto da Fabiana Capasso | Gennaio 27, 2021

[selezione_articoli_27_1_2021_17](#)

Conte lascia 547 decreti da varare

scritto da Fabiana Capasso | Gennaio 27, 2021

[selezione_articoli_27_1_2021_19](#)

Ricerca e sviluppo, solo con la frode sanzioni per crediti inesistenti

scritto da Fabiana Capasso | Gennaio 27, 2021

[selezione_articoli_27_1_2021_21](#)

Assonime concorda: Mtf mercati regolamentati

scritto da Fabiana Capasso | Gennaio 27, 2021

[selezione_articoli_27_1_2021_23](#)

Bloccati gli uniemens con gli esoneri per le assunzioni

scritto da Fabiana Capasso | Gennaio 27, 2021

[selezione_articoli_27_1_2021_24](#)

Prysmian lancia bond convertibile da 750 milioni

scritto da Fabiana Capasso | Gennaio 27, 2021

[selezione_articoli_27_1_2021_27](#)

Pmi, via alla maxi alleanza per Confidi Centro Nord

scritto da Fabiana Capasso | Gennaio 27, 2021

[selezione_articoli_27_1_2021_28](#)

**PROPRIETA' INTELLETTUALE –
PUBBLICATA NOTA DI
AGGIORNAMENTO DEL UIBM -MISE
IN MATERIA DI CONTRAFFAZIONE
E PROPRIETÀ INTELLETTUALE. I
SERVIZI ANTICONTRAFFAZIONE**

DEDICATI ALLE AZIENDE

scritto da Marcella Villano | Gennaio 27, 2021

La Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale-UIBM del Ministero dello Sviluppo Economico, ha pubblicato il documento informativo sui **temi, servizi ed attività in materia di contraffazione e P.I.** (proprietà intellettuale) di interesse per le Associazioni e imprese.

Si riportano a seguire alcune novità segnalate:

Indicazioni Geografiche prodotti non agroalimentari. La Commissione europea (DG GROW) sta esplorando l'opportunità di introdurre un regime di protezione delle IG per prodotti non agroalimentari, analizzandone i possibili costi e benefici. L'iniziativa rientra nell'ambito del piano di azione sulla proprietà intellettuale (adottato nel novembre scorso) e la Commissione ha stabilito una tabella di marcia da implementare nel corso del 2021 (predisposizione di una valutazione di impatto più approfondita e di eventuali proposte legislative).

Per maggiori informazioni:
<https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12778-Geographical-indication-protection-at-EU-level-for-non-agricultural-products>

Consultazione Pubblica sull'accordo commerciale UE-Colombia/Perù/Ecuador. Aperta il 14 gennaio scorso con l'obiettivo di valutarne l'impatto (relativamente ad aspetti quali ostacoli non tariffari, diritti di proprietà intellettuale ecc.), individuando, in particolare, i settori che hanno beneficiato o sono stati influenzati negativamente dall'attuazione dell'accordo. La consultazione si concluderà l'8 aprile p.v. Per maggiori informazioni e per partecipare:
<https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/>

Servizio Easyfiling a supporto delle PMI che intendono procedere **con la registrazione di un marchio in ambito europeo**, attivato il 18 gennaio scorso sul sito dell'EUIPO (<https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/8472821>). Si tratta di nuova applicazione *mobile-friendly* che combina l'intelligenza artificiale e le ultime tecnologie per semplificare il deposito elettronico dei marchi. Un assistente virtuale interattivo faciliterà gli utenti nella selezione di prodotti e servizi già precedentemente approvati, nonché nell'individuazione di marchi già registrati.

Servizio FAST TRACK per la registrazione di marchi e disegni, attivo sul sito dell'EUIPO (<https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/register-with-fasttrack>).

Come di consueto, nella nota dell'UIBM sono elencati i **servizi e gli strumenti anticontraffazione e di enforcement** dedicati alle imprese, tra i quali: – la linea diretta anticontraffazione; – lo sportello tecnologie anticontraffazione; – i database per le istanze di tutela doganale; – i desk di assistenza anticontraffazione operativi presso le sedi ICE di Pechino, Istanbul, Mosca e New York (i cui contatti di riferimento sono disponibili a pag. 18).

EMERGENZA COVID-19/AUTOTRASPORTO: CIRCOLARE MIT INDICAZIONI PROROGA TERMINI VALIDITÀ ABILITAZIONI ALLA GUIDA E DOCUMENTI NECESSARI PER IL LORO RILASCIO

scritto da Marcella Villano | Gennaio 27, 2021

Il MIT, con circolare del 21 gennaio scorso, ha fornito indicazioni **sulla proroga di validità di documenti ed atti amministrativi di competenza**, a seguito della pubblicazione sulla GU del DL 2/2021 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021", che ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine dello stato di emergenza.

Pertanto, il Ministero ha ritenuto necessario aggiornare la circolare MIT 4.12.2020 per dare attuazione all'art. 103 del DL 18/2020, convertito con modificazione nella Legge 27/2020.

La nuova circolare sostituisce integralmente quelle prot. n. 35018 del 4.4.2020 e prot. n. 272 del 5 gennaio 2021.

Nello specifico, la circolare dispone che:

- la validità dei **documenti di identità**, aventi scadenza dal 31.01.2020, è prorogata fino al 30.04.2021; la patente di guida, è un documento di identità, ma anche un documento di abilitazione alla guida e quindi, come

specifica il MIT è necessario tenere distinti i due profili, tuttavia precisa che è valida fino alla data suddetta;

- **tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, ... (omissis) ... in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza".** Tenuto conto che la cessazione dello stato di emergenza è fissata al momento al 30.04.2021, **la validità sarà prorogata fino al 29.07.2021;**
- **tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi suddetti scaduti tra il 1° agosto 2020 ed il 4 dicembre 2020 sono prorogati al 29.07.2021;**
- **per certificati di formazione dei conducenti e i certificati di consulente per la sicurezza è confermata la validità degli stessi al 28.02.2021;**
- **per l'Accordo multilaterale M330 – l'Italia, il 23.10.2020, ha sottoscritto tale accordo che proroga i certificati, la cui validità scade tra il 1° marzo 2020 e il 1° febbraio 2021, al 28.02.2021; da sottolineare che gli stessi hanno validità nell'ambito dei trasporti effettuati tra gli Stati firmatari dell'Accordo e a condizione che siano superati, entro il 1.03.2021, gli esami prescritti per il loro rinnovo di validità;**
- **le patenti di guida, aventi scadenza dal 1.02.2020 e il 31.08.2020 si intendono prorogate per un periodo di 7 mesi che decorrono dalla data della loro scadenza, come previsto dal Regolamento UE/2020/698, su tutto il territorio UE, compresa l'Italia; mentre, per la circolazione sul territorio nazionale, le patenti in scadenza tra il 31 gennaio e il 30 aprile 2021, sono prorogate fino per i 90 giorni successivi alla**

dichiarazione dello stato di emergenza fissato al 30 aprile 2021 e pertanto fino al 29 luglio 2021 e per quelle rilasciate in Italia con scadenza tra il 1° febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020 sono valide negli altri Paesi UE per i 7 mesi successivi alla data di scadenza; la patente di guida come documento di identità vale fino al 30.04.2021;

- per gli **esami di revisione della patente di guida** risultano sospesi i termini per sottoporsi a tali esami nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020.

Inoltre, è specificato che:

a. per le carte di qualificazioni del conducente CQC, il Ministero ordina e coordina tre disposizioni vigenti:

- la previsione di cui all'art. 2, del Regolamento UE/2020/698, che proroga la validità delle CQC in scadenza dal 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 per un periodo di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza su di esse indicata;
- la norma di cui all'art. 103, commi 2 e 2 sexies, del DL 18/2020 e smi, per effetto della quale le CQC in scadenza tra il 31.01.2020 e il 30.04.2021 conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza e dunque, al momento, fino al 29 luglio 2021;
- le disposizioni dell'art. 1 della Decisione della Commissione C(2020) 5591 final, per le quali l'Italia è autorizzata ad applicare la proroga di sette mesi prevista dall'art. 2 del Regolamento UE/2020/698 non solo alle CQC in scadenza nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020, ma anche a quelle in scadenza dal 1°

settembre 2020 al 31 dicembre 2020.

Quindi, secondo il coordinamento tra le disposizioni suddette, il MIT chiarisce che:

1. **su tutto il territorio dell'UE, Italia compresa**, la validità delle CQC rilasciate da un diverso Paese membro dell'UE con scadenza compresa nel periodo tra il 1.02.2020 e il 31.08.2020 è prorogata di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione;
2. per quanto riguarda, invece, **le CQC rilasciate in Italia** si ritiene necessario distinguere tra: – CQC con scadenza compresa nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 28 dicembre 2020: che hanno validità, per il solo territorio italiano, sino al 29 luglio 2021, tenuto conto delle disposizioni più favorevoli dell'art. 103, commi 2 e 2 sexies, del DL 18/2020, mentre sul territorio degli altri Paesi dell'UE, fruiscono della proroga di validità di 7 mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento;

– CQC con scadenza compresa nel periodo dal 29 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020, il termine di scadenza è prorogato di 7 mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione, ai sensi dell'art. 1 della Decisione della Commissione C(2020) 5591 final, la cui applicazione risulta più favorevole della norma nazionale. La validità è estesa a tutto il territorio dell'UE, Italia compresa;

– CQC con scadenza compresa nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021 hanno validità sul territorio nazionale fino al 29.07.2021, secondo le disposizioni più favorevoli dell'art. 103, commi 2 e 2-sexies, del DL 18/2020;

b. gli altri certificati di abilitazione professionale (KA, KB, certificato di idoneità per la guida di filoveicoli, etc..), in scadenza tra il 31.01.2020 e il 30.04.2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del DL 18/2020, e quindi allo stato fino al 29.07.2021, sempreché non siano già stati rinnovati nella validità;

c. gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE in scadenza tra il 31.01.2020 e 30.04.2021, hanno validità fino a novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza, secondo quanto previsto dall'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del DL 18/2020, e pertanto fino al 29.07.2021;

d. sono stati sospesi (ai sensi dell'art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, in combinato disposto con art. 37 del decreto-legge n.23 del 2020) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;

e. ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della CQC – da cui discende l'obbligo di effettuare l'esame di ripristino – non si tiene conto del periodo compreso tra il 31.01.2020 e il 29.07.2021. Il titolare della CQC- per il quale la scadenza del predetto termine biennale ricade nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 ed è prorogata al 29 luglio 2021 ai sensi dell'art. 103, commi 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni -, può procedere al rinnovo della CQC stessa nei 545 giorni successivi alla scadenza dei due anni, senza sottoporsi ad esame di ripristino;

f. attestati dei corsi per il conseguimento o per il rinnovo dei certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al

novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021;

g. per i certificati di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (ADR) occorre distinguere:

- per la circolazione su territorio nazionale, se in scadenza tra il 31.01.2020 e il 30.04.2021, mantengono la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza, e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021;

- solo per la circolazione in Paesi diversi dall'Italia, se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° febbraio 2021 conservano la loro validità fino al 28 febbraio 2021. Tale disposizione vale ai sensi dell'Accordo Multilaterale ADR M330 nell'ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell'8.2.2.5 ADR e hanno superato l'esame di cui all'8.2.2.7 prima del 1° marzo 2021;

h. per gli attestati di formazione dei consulenti trasporti di merci pericolose (ADR), è necessario distinguere:

- per la circolazione su territorio nazionale, se in scadenza tra il 31.01.2020 e il 30.04.2021, hanno la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza e, pertanto, fino al 29 luglio 2021. Conseguentemente i titolari di tali abilitazioni hanno diritto a sostenere gli esami, utilmente prenotati prima e sostenuti entro il 29 luglio 2021, con le modalità previste per il rinnovo dell'abilitazione in parola;

– se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° febbraio 2021 conservano la loro validità fino al 28 febbraio 2021, ai sensi dell'Accordo Multilaterale ADR M330 nell'ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l'esame di cui all'1.8.3.16.2 ADR prima del 1° marzo 2021.

Con riferimento alle **attestazioni sanitarie**, si dispone che:

a. gli attestati rilasciati ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera a), del CDS ai conducenti che hanno compiuto 65 anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31.01.2020 e il 30.04.2021, mantengono la loro validità fino al

novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza e quindi fino al 29.07.2021. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31.01.2020, possono continuare a guidare autotreni, ed autoarticolati con massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, anche se non hanno ancora ottenuto l'attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2 e 2-

sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni);

b. gli attestati rilasciati ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera b), del CDS ai conducenti che hanno compiuto 60 anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in scadenza tra

il 31.01.2020 e il 30.04.2021, conservano la loro validità fino a novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza e quindi fino al 29.07.2021. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31.01.2020, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, anche se non hanno ancora ottenuto l'attestazione della commissione medica locale;

c. i certificati medici, rilasciati dai sanitari indicati all'art. 119 del CDS per essere allegati ad un'istanza di conseguimento della patente di guida, il cui termine di scadenza trimestrale (se emesso da un medico monocratico) o semestrale (se emesso da una commissione medica locale) è nel periodo compreso tra il 31.01.2020 e il 30.04.2021, hanno validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza e pertanto fino al 29.07.2021;

d. i permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell'art. 59 della Legge 120/2010 , oppure dal 15 settembre 2020, ai sensi dell'art. 126, comma 8-bis, del CDS, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, in scadenza tra il 31.01.2020 e il 30.04.2021, mantengono la loro validità fino al 29.07.2021.

[Circolare MIT-DG MOT 21 gennaio 2021-proroga termini](#)